

Parti

Ricorrente: Dimos Agios Nikalaos Kritis

Convenuto: Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon

Questioni pregiudiziali

- A) Se le definizioni di foresta e di superficie boschiva contenute nell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003 si applichino anche alle materie oggetto di protezione e di gestione in generale delle foreste e delle superfici boschive, ai sensi della definizione di cui sopra, materie non disciplinate esplicitamente dal regolamento ma che sono tuttavia previste dagli ordinamenti giuridici nazionali;
- B) In caso di soluzione affermativa della questione sub A), se agli ordinamenti giuridici nazionali sia consentito definire come foreste o superfici boschive anche superfici che non costituiscono foreste o superfici boschive ai sensi delle definizioni dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003; e
- C) In caso di soluzione affermativa della questione sub B), se la definizione di foreste e di superfici boschive che agli ordinamenti giuridici nazionali è consentito dare anche a superfici che non costituiscono foreste o superfici boschive ai sensi delle definizioni dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003, possa discostarsi dalla definizione data dal regolamento menzionato, sia per quanto riguarda i dati costitutivi della nozione di foresta o di superficie boschiva contenuti nel regolamento, sia per quanto riguarda la determinazione numerica delle grandezze degli eventuali dati costitutivi comuni a tale regolamento; oppure se tale definizione data dagli ordinamenti giuridici nazionali possa sì contenere dati costitutivi della nozione di foresta o di superficie boschiva diversi da quelli contenuti nella definizione del regolamento, ma, per quanto riguarda i dati comuni al regolamento gli ordinamenti nazionali possano solo o non determinarli numericamente oppure, ove prevedano una tale determinazione numerica, non possano derogare alla determinazione numerica del regolamento.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 10 dicembre 2008, causa T-388/02, Kronoply GmbH & Co. KG e Kronotex GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Zellstoff Stendal GmbH, dalla Repubblica federale di Germania e dal Land Sachsen-Anhalt

(Causa C-83/09 P)

(2009/C 102/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e V. Kreuzschitz, agenti)

Altra parte nel procedimento: Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Repubblica federale di Germania e Land Sachsen-Anhalt

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui è stato dichiarato ammissibile il ricorso di annullamento della Kronoply GmbH & Co. KG e della Kronotex GmbH & Co. KG contro la decisione della Commissione 19 giugno 2002 di non sollevare obiezioni avverso l'aiuto concesso dalla Germania a favore della Zellstoff Stendal GmbH per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di pasta di carta;
- dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento della Kronoply GmbH & Co. KG e della Kronotex GmbH & Co. KG avverso l'atto controverso;
- condannare la Kronoply GmbH & Co. KG e la Kronotex GmbH & Co. KG alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che l'attribuzione della legittimazione a ricorrere avverso decisioni in materia di aiuti di Stato ad interessati ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE viola i requisiti di ammissibilità di ricorso stabiliti dall'art. 230, n. 4, CE. Interessati, che non siano parte del procedimento in materia di aiuti di Stato, non disporrebbero dei diritti attribuiti alle parti, tutelabili in via giurisdizionale. Ai fini della determinazione del pregiudizio individuale si dovrebbe invece applicare la formula della Corte detta Plaumann. Conseguentemente, il pregiudizio individuale potrebbe derivare esclusivamente dalle conseguenze economiche dell'aiuto sul ricorrente.

Nella decisione impugnata si sarebbe, inoltre, proceduto ad un'inammissibile trasformazione delle conclusioni del ricorrente. Secondo la Commissione il Tribunale ha esaminato argomenti di merito avanzati del ricorrente non a difesa dei suoi asseriti diritti procedurali, sebbene il ricorso fosse ammissibile esclusivamente per tutelare gli asseriti diritti procedurali.

La sentenza impugnata comporterebbe, infine, l'introduzione di un'azione popolare contro decisioni in materia di aiuti di Stato, azione estranea al diritto comunitario.

Impugnazione proposta il 27 febbraio 2009 dalla Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, L^{da} C avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 dicembre 2008, causa T-137/07, Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, L^{da}/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-85/09 P)

(2009/C 102/26)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, L^{da} (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare parzialmente l'ordinanza impugnata nei limiti in cui ha stabilito che non è dimostrato il nesso di causalità tra l'omissione da parte della Commissione e il danno asserito dalla ricorrente (nn. 96, 97, 99, 100 e 101 dell'ordinanza impugnata);

e, statuendo nel merito,

— in via principale, dichiarare che nel caso di specie ricorrono i requisiti di responsabilità extracontrattuale della Commissione; condannare la Commissione a risarcire i danni asseriti; condannare la Commissione all'integralità delle spese nei due gradi di giudizio, incluse quelle sostenute dalla ricorrente;

— in subordine, rinviare il procedimento dinanzi a Tribunale di primo grado affinché accerti se ricorrono i requisiti per la responsabilità extracontrattuale; condannare la Commissione al risarcimento dei danni asseriti; condannare la Commissione alle spese — incluse quelle sostenute dalla ricorrente — del presente ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

- Insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata, poiché il Tribunale di primo grado non ha risposto, da un lato, agli argomenti addotti dalla ricorrente, ai punti 92 e 93 della domanda iniziale, secondo i quali l'assenza di mandatario del fabbricante per lo spazio comunitario, obbligatorio ai sensi della direttiva, renderebbe impossibile il processo di valutazione di conformità effettuato dall'organismo notificato e, dall'altro, all'affermazione della Commissione che non era stata chiamata a intervenire nel procedimento di salvaguardia, dato che l'autorità portoghese, *Infarmed*, non aveva agito ai sensi dell'art. 14, parte B della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ⁽²⁾;
- errore di valutazione da parte del Tribunale di primo grado del nesso di causalità esistente tra il comportamento della Commissione e il danno subito dalla ricorrente nonché errata interpretazione degli artt. 8 e 14 della direttiva;
- violazione dei diritti della difesa per non avere disposto le misure istruttorie richieste dalla ricorrente.

⁽¹⁾ GU L 169, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 27 febbraio 2009 — Future Health Technologies Ltd/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Causa C-86/09)

(2009/C 102/27)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Parti

Ricorrente: Future Health Technologies Ltd

Convenuti: Her Majesty's Commissioners of revenue and Customs